

Per ogni sport individuate mansioni lavorative ad hoc

La riforma

Pubblicato il Dpcm che amplia l'elenco delle attività nel settore dilettantistico

Le nuove figure professionali si aggiungono a quelle indicate dal Dlgs 36/2021

Pagina a cura di

Andrea Mancino
Jessica Pettinacci
Gabriele Sepio

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 21 febbraio, il ministero per lo Sport ha aggiunto un ulteriore tassello per l'applicazione della nuova disciplina sul lavoro sportivo. Si tratta dell'elenco delle mansioni, individuate sulla base dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali (Fsn) e discipline sportive associate (Dsa), necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica.

Le mansioni indicate nel decreto sono suddivise per singola federazione e disciplina sportiva, integrando quelle già "codificate" dalla riforma. Vale a dire le sette figure previste dall'articolo 25 del decreto legislativo 36/2021, valevoli per la generalità delle discipline sportive:

- atleta;
- allenatore;
- istruttore;
- direttore tecnico;
- direttore sportivo;
- preparatore atletico;

- direttore di gara.

Si tratta, dunque, di attività ulteriori individuate in funzione delle specificità della singola disciplina sportiva di riferimento. Ad esempio, il meccanico di per sé non rappresenta un lavoratore sportivo, ma potrebbe qualificarsi come tale nell'ambito della federazione Aci o nella pallacanestro paralimpica.

La metodologia adottata per l'elenco è in linea con quanto previsto dalla normativa, posto che le mansioni sono individuate sulla scorta dei regolamenti tecnici federali. L'elenco non risulta tuttavia ancora completo, mancando all'appello alcune federazioni sportive nazionali. È il caso, ad esempio, della federazione italiana vela e della federazione italiana taekwondo, nonché della federazione italiana golf e federazione italiana pentathlon moderno. Per le federazioni e discipline che ancora non hanno provveduto all'invio presso il dipartimento dello sport delle mansioni necessarie, dunque, le agevolazioni previste per i lavoratori sportivi restano limitate alle sette figure professionali tipizzate dall'articolo 25 del Dlgs 36/2021. Le age-

volazioni consistono nell'esenzione Inps per i compensi annui di importo inferiore a 5 mila euro e Irpef entro il plafond dei 15 mila euro annui.

Restano peraltro da chiarire gli effetti applicativi, al fine di evitare che la medesima mansione svolta da enti affiliati a più Fsn o Dsa possa determinare un diverso inquadramento dei collaboratori. A tale scopo sarà necessaria un'opera di coordinamento finalizzata ad aggiornare i regolamenti tecnici e a fornire al dipartimento un elenco coerente con le attività svolte. In caso di enti sportivi affiliati a più Fsn o Dsa potrebbe, infatti, verificarsi l'ipotesi paradossale in cui il medesimo soggetto, pur svolgendo la stessa mansione, possa essere o meno qualificato come lavoratore sportivo a seconda della disciplina per cui opera.

La norma consente al dipartimento per lo Sport di integrare o modificare l'elenco delle mansioni entro il 31 dicembre di ciascun anno, ma si ritiene che, in fase di prima applicazione, eventuali modifiche o integrazioni possano essere adottate anche in tempi più brevi.

Va detto che la qualificazione come lavoratore sportivo prevede non solo il rispetto delle mansioni secondo quanto sopra indicato, ma anche il tesseramento con l'organismo affiliante (Fsn, Dsa o ente di promozione sportiva).

Resta fermo che alcune professionalità sono escluse in ogni caso dal novero delle mansioni che consentono l'accesso ai benefici fiscali e previdenziali. Si pensi, ad esempio, a quelle di carattere amministrativo gestionale oppure alle prestazioni rese nell'ambito di una professione che prevede l'iscrizione di apposito albo.



Se un ente sportivo è affiliato a più Fsn o Dsa la stessa mansione può essere o non essere considerata lavorativa